PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n. 4201 / 2026

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Proposta n. 1008 / 2026

OGGETTO: PROCEDIMENTO CONGIUNTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE R.B.I. S.R.L. E TECNOPRESS S.P.A. CON REALIZZAZIONE DI UN OPIFICIO A DESTINAZIONE INDUSTRIALE-ARTIGIANALE IN VIA SAN FAUSTINO A MONTICELLI BRUSATI.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 168 in data 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

Rilevato che il dott. Riccardo Davini, Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio è in ferie e ha indicato quale suo sostituto il dott. Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e della Protezione Civile;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 175 in data 02 maggio 2023 che conferisce al dott. Giovanmaria Tognazzi l'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

Premesso che il Comune di Monticelli Brusati, a seguito della presentazione della proposta di Piano attuativo da parte delle società R.B.I. S.r.l. – TECNOPRESS S.p.a. per l'ampliamento della attività esistente a Monticelli Brusati, ha chiesto a questa Provincia, con nota registrata al protocollo generale n. 138004/26 del 23/7/2026 successivamente integrata, di procedere congiuntamente allo svolgimento integrato delle attività di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) correlate alla variante al PGT nonché alla variante semplificata del PTCP, necessarie ai fini del perfezionamento del piano attuativo in questione, in quanto comportante la trasformazione di aree attualmente incluse negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico previsti dal vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

Rilevato che:

1. La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i Comuni *possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005*;

2. Il PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

3. L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino all'approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'art. 13;

Considerato che il decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" prevede:

1. All'articolo 6, comma 2, l'effettuazione di una valutazione ambientale strategica (VAS) per i piani e programmi che sono elaborati, fra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV del decreto stesso;

2. All'articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

3. All'articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;

4. All'articolo 11, commi 4 e 5, che la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione del piano;

Atteso:

1. Che ai sensi dell'allegato 1c approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010:

1.1 le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità a VAS:

a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;

c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;

1.2 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producono impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

1.3 fino al provvedimento della giunta regionale previsto al punto 4.6 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi le Province accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c);

1.4 si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti generate da piani di settore (es. PIF, PST, Piani Rifiuti, ecc.) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT (l.r. 12/2005, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS;

2. Che ai sensi dell'allegato 1u approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3836 del 2012:

2.1 le varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del d.lgs. 152/2006, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti (varianti minori):

a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;

b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;

c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS;

3. Che ai sensi dell'allegato 1r approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010:

3.1 il progetto presentato al SUAP è soggetto a valutazione ambientale – VAS allorché ricorrano le seguenti condizioni:

- ricade nel settore della destinazione dei suoli e definisce il quadro di riferimento

per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

- si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE;

3.2 la verifica di assoggettabilità alla VAS si applica alle seguenti fattispecie:

- SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;

- SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;

3.3 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

Rilevato, con riferimento a tutto quanto sopra indicato:

1. che il piano attuativo presentato dalle società R.B.I. S.r.l. – TECNOPRESS S.p.a., finalizzato all'ampliamento dell'attività economica esistente secondo quanto consentito dall'art. 5, comma 4, della l.r. n. 31/2014, interessa un’area, adiacente all'insediamento esistente nel comune di Monticelli Brusati, che in parte rientra negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dal PTCP;

2. che la porzione di area del sopracitato piano attuativo che determina nuovo consumo di suolo non partecipa al bilancio ecologico comunale, ai sensi della l.r. 31/2014, in quanto riguarda l’ampliamento di un’attività economica esistente, ma dovrà essere considerato nel monitoraggio del consumo di suolo a livello regionale e provinciale;

3. che il Comune di Monticelli Brusati, nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano attuativo in variante al PGT, dovrà chiedere a questa Provincia una modifica del PTCP, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, terzo periodo, della medesima legge regionale 12/2005;

Visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 319 del 22 ottobre 2015, quale linea di indirizzo in relazione alla presente similare fattispecie, e ritenuta l'opportunità, in considerazione dell'esigenza di razionalizzazione ed economia dei procedimenti e di evitare duplicazioni di valutazioni - emergente nel particolare contesto procedimentale sopra delineato - di svolgere congiuntamente con il Comune di Monticelli Brusati, secondo quanto da esso proposto, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ovvero di VAS, valida in relazione al procedimento del Piano attuativo in variante al PGT e comportante variante al PTCP in questione, dandosi atto che la valutazione di competenza è assorbita nella procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ovvero di VAS del Piano attuativo medesimo;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:

1. di esprimere assenso al procedimento congiunto di VAS, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sopra richiamata aderendo a quanto richiesto dal Comune di Monticelli Brusati nella nota sopra citate;

2. di richiedere all'autorità procedente del Comune di Monticelli Brusati di procedere alla pubblicazione del presente atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento di variante al PGT e comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS oltre che sul sito web del Comune;

3. di pubblicare il presente atto, nonché il succitato avviso di avvio del procedimento di variante, sul sito web di questa Provincia, alla sezione albo pretorio on-line e alla sezione Tutti gli argomenti/Territorio/Novità;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 10/02/2026;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dispone

1. Di esprimere, in adesione a quanto richiesto dal Comune di Monticelli Brusati, assenso al procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità a VAS ovvero di VAS, delle varianti al PGT e al PTCP presupposte alla definizione della variante in oggetto, dandosi atto che il Comune ha nominato quale autorità procedente l'arch. Erika Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Monticelli Brusati e quale autorità competente in materia di VAS l'arch. Eva Semenzato, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Montichiari;

2. Di richiedere all'autorità procedente di procedere alla pubblicazione del presente atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento del Piano attuativo in variante al PGT e comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS e sul sito web del Comune;

3. Di pubblicare il presente atto, nonché il succitato avviso di avvio di variante, nella sezione albo pretorio on line e nella sezione Tutti gli argomenti/Territorio/Novità del sito web di questa Provincia.

Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o ricorso straordinario nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 20-11-2026